CITTA' DI CORDENONS

Provincia di Pordenone

Medaglia di Bronzo al Valor Militare

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.07.2019

- SOMMARIO
-

ART 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART 2. ENTITÀ DELLE SANZIONI PECUNIARIE

ART 3. SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E INTERDITTIVE

ART 4. DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

ART 5 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

ART 6. SOGGETTI ACCERTATORI

ART 7. PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

ART 8. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL P.V.A. DELLA VIOLAZIONE

ART 9. RAPPORTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

ART 10. COMPETENZA AD EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

ART 11. ORDINANZA – INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

ART 12. TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

ART 13. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

ART 14. PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA

ART 15. PAGAMENTO RATEALE

ART 16. OPPOSIZIONE

ART 17. DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

ART 18. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

ART 19. ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie e interdittive previste per la violazioni di disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito da altre norme statali e regionali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 7 della Legge Regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (norme in materia di enti locali).
2. Le disposizioni regolamentari si applicano nelle materie in cui il Comune è titolare di funzioni proprie, conferite o delegate con legge statale o regionale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.
4. Per quanto applicabili, le norme del presente regolamento, si estendono alle sanzioni amministrative, previste da normative statali o regionali, accertate dai soggetti di cui all'art. 6 del presente regolamento e nelle quali il Comune, ovvero il Sindaco, sia indicato quale Autorità competente a ricevere il rapporto e/o sia destinatario dei proventi.

ART. 2 - ENTITÀ DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Con norme regolamentari sono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie in misura non superiore a diecimila euro e non inferiore a venticinque euro, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza all'illecito commesso.
2. Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 9 del presente regolamento, nelle ordinanze adottate in base a disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie in misura non superiore a 5.000,00 (cinquemila) EURO e non inferiore a 25,00 (venticinque) EURO, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza all'illecito commesso.
3. Qualora non sia prevista una apposita sanzione per le violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e alle ordinanze comunali adottate dal Funzionario Responsabile di cui all'art. 9 del presente regolamento sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro.

ART. 3 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE E INTERDITTIVE

1. L'organo competente ad irrogare la sanzione pecuniaria può applicare sanzioni amministrative accessorie e misure interdittive, previste con norme regolamentari o con ordinanze comunali, che consistono nella privazione o sospensione dì facoltà e diritti derivanti da provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale, nell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, nell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive .
2. L'organo amministrativo può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto.

3. Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.
4. Nel caso cui la sanzione amministrativa accessoria consista nell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa deve essere adempiuta immediatamente, quando motivate circostanze lo esigano, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni successivi dal verbale o dalla sua notificazione.
5. Qualora l'interessato non provveda spontaneamente ad eseguire nel termine fissato quanto previsto nel provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure interdittive, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio addebitando le spese eventualmente sostenute a carico del trasgressore.

ART. 4 – DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE

1. Nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate, esse devono essere distrutte, qualora siano valutate di valore non superiore a 600 (seicento) euro.
2. Agli effetti del comma precedente, equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali e di beneficenza favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.
3. Le modalità di vendita delle cose confiscate, i destinatari delle devoluzioni ed eventuali ulteriori procedure sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni di regolamenti, ordinanze, all'autore dell'illecito e agli altri soggetti obbligati, è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
4. Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 6 – SOGGETTI ACCERTATORI

1. Fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale.

2. Il Sindaco, nel rispetto della normativa in vigore, può, con decreto motivato abilitare altro personale dipendente dal Comune ovvero di società concessionaria di servizi, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia Municipale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. I soggetti di cui ai commi 2 devono essere provvisti di documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuiti.
4. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 7 – PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
   a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
   b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
   c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
   d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
   e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
   f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, I motivi della mancata contestazione;
   g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
   h) entità della somma pecuniaria, indicata nei limiti del minimo e massimo editale;
   i) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
   j) destinatario dei proventi;
   k) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
   l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale e ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Art. 8 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

1. La violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 9 - RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

1. Il Comandante della Polizia Municipale viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore e/o obbligato in solido, fatta eccezione per la materia urbanistica ed edilizia, per la materia paesaggistica e ambientale, per i tributi, per gli affari generali ed istituzionali. In tali casi il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile dell'Ufficio competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente.
2. Il Funzionario di cui al primo comma può delegare al Responsabile del Procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e dell'audizione dell'interessato.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, nei successivi sessanta giorni, all'Autorità competente:
   a) l'originale del processo verbale;
   b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
   c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione.

ART. 10 – COMPETENZA AD EMETTERE ORDINANZA DI INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Funzionario individuato al primo comma dell'art. 9 del presente Regolamento, ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del T.U.E.L.
2. In considerazione della complessità del procedimento, il Funzionario individuato al primo comma dell'art. 9 del presente Regolamento, nella fase decisoria può avvalersi di pareri del Settore e/o dell'Ufficio competente nella materia relativa alla accertata violazione, ovvero, eventualmente, competente al rilascio del titolo abilitante dell'attività sanzionata.

ART. 11 - ORDINANZA – INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, salvo non sia espressamente e diversamente stabilito dalla legge, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nelle controdeduzioni dell'organo accertatore, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti

edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto che dovrà provvedere, entro successivi trenta giorni, a dare notizia del provvedimento al ricorrente.

3. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. In particolare:

   a) se non vi sono scritti difensivi e gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 20%;

   b) si applica un importo pari al minimo edittale, se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risultano le seguenti condizioni:

      proponga esplicita istanza, non contestando l'illecito né sotto il profilo della legittimità né sotto il profilo del merito;

      nei 5 anni precedenti non abbia commesso alcuna violazione della stessa indole;

      non abbia prodotto danno al bene protetto dal precetto violato, ovvero sia di lievissima entità, oppure il trasgressore e/o gli altri soggetti obbligati abbiano riparato interamente il danno prima dell'inoltro dell'istanza o dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione;

   c) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8 bis L.689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato nella misura minima del 50%;

   d) in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica un importo compreso tra il doppio dell'importo previsto per il pagamento in forma ridotta e il massimo edittale.

   La maggiorazione prevista nel punto a) non si applica nei casi in cui la legge non consente il pagamento in misura ridotta.

4. L'autorità competente, può discostarsi dall'applicazione dei parametri di cui sopra,solo mediante espressa indicazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno derogare da essi.

   Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza – ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

ART. 12 – TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. L'ordinanza – ingiunzione o di archiviazione, deve essere emessa nei termini di legge o comunque in via generale entro trentasei mesi dal ricevimento del ricorso, a cura del Comando di Polizia Municipale.
2. Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe dalla data di ricevimento della stessa, fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato.
4. Qualora, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto. In ogni caso l'audizione potrà essere rinviata una sola volta.

ART. 13 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 14 – PAGAMENTO DELLA SOMMA INGIUNTA

1. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nelle modalità in esso indicato. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
2. Decorso detto termine, qualora non sia stata proposta Opposizione, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981, si procederà nei termini previsti dalla legge.

Art. 15 – PAGAMENTO RATEALE

1. Qualora il destinatario dei proventi sia il Comune, previa apposita richiesta, è possibile, ai sensi dell'art. 26 della legge 24.11.1981 n. 689, richiedere il pagamento rateale dei verbali per violazioni al Codice della Strada divenuti titolo esecutivo e non ancora iscritti per la riscossione coattiva, delle ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della strada e delle sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto.
2. La concessione del beneficio della rateizzazione dei verbali degli importi in argomento, dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati:
   a) l'istituto della rateazione verrà concesso su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate per importi complessivi superiori a € 400,00;
   b) le condizioni economiche disagiate di cui al punto precedente dovranno essere adeguatamente documentate allegando all'istanza copia della certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità;
   c) di fissare per le somme da esigere un indicatore ISEE non superiore a € 15.000,00, quale parametro per l'accesso all'istituto della rateazione;
   d) che la somma da pagare è rateizzata in massimo 12 rate se l'importo non supera gli €2.000,00, 24 rate se non supera gli € 5.000,00, 60 rate se supera gli € 5.000,00;
   e) l'importo di ciascuna rata non può avere importo inferiore ad € 100,00;
   f) il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo;
   g) l'eventuale importo diverso della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare e potrà anche essere di importo inferiore rispetto a quanto previsto al punto e);
   h) l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più verbali per violazioni al Codice della Strada divenuti titolo esecutivo non ancora iscritti a ruolo, dalla somma di più ordinanze ingiunzioni di pagamento di natura amministrativa, dalla somma di più sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali o ordinanze ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto, purché intestati alla stessa persona;

i) le rate mensili non sono gravate di interessi, poiché il debito riveste natura sanzionatoria;

j) l'istanza di rateizzazione può essere presentata dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo fino alla messa in ruolo del titolo (art. 26 L. n. 689/81). Per titolo esecutivo s'intende decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale senza che sia intervenuto il pagamento in misura ridotta o sia stato presentato ricorso;

k) che entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego esplicito;

l) che nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione ed è dovuto il pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

m) che l'accoglimento o il diniego della domanda, qualora il pagamento non sia disposto con l'ordinanza ingiunzione, sia comunicato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali relative all'invio del provvedimento di rateazione saranno addebitate nella prima rata;

n) che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall'inutile decorso dei novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica di apposita comunicazione di ricevimento, se l'istanza è stata presentata tramite spedizione;

o) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;

p) il Comando Polizia Municipale si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente; di richiedere all'istante, se del caso, ulteriore documentazione che risultasse necessaria al fine della definizione del procedimento;

q) il beneficio della rateizzazione non può essere concesso qualora il richiedente risulti già moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

3. Competente all'adozione del provvedimento è l'autorità competente individuata ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

4. Con apposita deliberazione di Giunta Municipale potranno essere aggiornati i limiti reddituali per usufruire della rateizzazione, gli scaglioni e il numero rate.

Art. 16 – OPPOSIZIONE

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace di Pordenone.

2. La ripartizione di competenze fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150, richiamato altresì dall'art. 22 della L. 689/1981. In ogni caso l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell'ordinanza ingiunzione.

ART. 17 – DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

1. Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 01.09.2011, n. 150, richiamato altresì dall'art. 22 della Legge 24.11.1989 n. 681 avverso i provvedimenti adottati ai

sensi del vigente regolamento, il Comune sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Le presenti norme regolamentari sono d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze, che risultino sanzionabili, da emanarsi da parte dei soggetti competenti dell'Ente.
2. Qualora le somme previste per violazioni di norme contenute in ordinanze e regolamenti vigenti siano in contrasto con il presente regolamento trova applicazione automatica l'articolo due.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 1984. Sono fatti salve le disposizioni contenute in regolamenti ed ordinanze in vigore che non contrastano con il presente regolamento.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.